



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2011/0144(COD)**

15.7.2011

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))

Relatore per parere: Daciana Octavia Sârbu

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Le riserve di tonno rosso dell'Atlantico hanno subito, nel corso degli anni, una drastica riduzione ed è necessaria un'azione urgente per proteggerle. In tale contesto, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), di cui l'UE è parte contraente (PCC), ha approvato, in occasione della sua riunione annuale del 2010, una nuova raccomandazione. La raccomandazione 10/04 mira ad aumentare le misure di protezione del tonno rosso, modificando il piano di ricostituzione pluriennale già concordato. Le modifiche comprendono una riduzione del totale ammissibile di catture ed un potenziamento delle misure di controllo utilizzate per attuare il piano di ricostituzione, in particolare quelle di controllo relative alle operazioni di ingabbiamento e di trasferimento. L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di recepire questa nuova raccomandazione dell'ICCAT nel diritto comunitario.

Considerato che la raccomandazione ICCAT è già stata adottata a livello internazionale, vi è un margine limitato per modificare il testo della trasposizione. Vi sono, tuttavia, alcune modifiche che potrebbero essere apportate al fine di migliorare la proposta.

### **1. Conformità agli altri obblighi di legge**

Oltre alla raccomandazione ICCAT, l'UE è vincolata da altri obblighi di legge per quanto riguarda gli stock ittici e l'ambiente marino. Il più significativo è forse la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che obbliga gli Stati membri a raggiungere un "buono stato ecologico delle acque marine" entro il 2020. La decisione 2010/477 della Commissione, che definisce criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine, dispone che le popolazioni di tutti i pesci sfruttati commercialmente restino "entro limiti biologicamente sicuri".

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7 del TFUE, l'UE assicura la coerenza tra la sua legislazione e le sue politiche, è necessario riflettere gli obblighi contenuti nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nel piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso.

### **2. Operazioni di ingabbiamento**

Con la definizione "operazioni di ingabbiamento", si fa riferimento al trasferimento del tonno rosso a fini di ingrasso o di allevamento. Una sezione del testo ICCAT, che si riferisce alla determinazione della PCC competente nei casi in cui un allevamento si trovi al di fuori della giurisdizione di una PCC, è stata omessa dal testo di recepimento. Sarebbe opportuno inserirla al fine di individuare la PCC competente in questo specifico contesto.

### **3. Zone di riproduzione**

Il testo ICCAT sottolinea l'importanza dell'individuazione e della tutela delle zone di riproduzione. La commissione per l'ambiente dovrebbe ribadire il significato di tale elemento, poiché è probabile che sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi piano di ricostituzione.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento.

##### *Emendamento*

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento ***e prevede ulteriori pareri sull'individuazione di zone di riproduzione e la creazione di santuari da sviluppare entro il 2012.***

Or. en

##### *Motivazione*

*La raccomandazione dell'ICCAT evidenzia come urgenza la necessità di individuare correttamente le zone di riproduzione. Tutte le PCC dovrebbe tener conto del fatto che la protezione delle zone di riproduzione sarà fondamentale per il successo finale del piano di ricostituzione.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La politica e la legislazione dell'Unione in relazione al tonno rosso dovrebbero essere coerenti con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)<sup>1</sup> e la decisione della Commissione 2010/477/UE del 1 ° settembre 2010 sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine<sup>2</sup>, ai sensi delle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure volte a garantire che la biomassa riproduttiva di tutte le popolazioni di pesci sfruttate commercialmente, tra cui il tonno rosso, sia pari o superiore alla biomassa riproduttiva associata al rendimento massimo sostenibile entro e non oltre il 2020.***

<sup>1</sup> *GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.*

<sup>2</sup> *GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Oltre alla raccomandazione ICCAT, l'UE è vincolata anche dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che obbliga gli Stati membri a raggiungere un "buono stato ecologico delle acque marine" entro il 2020. "Buono stato ecologico" equivale a garantire che gli stock ittici sfruttati commercialmente restino entro limiti biologicamente sicuri. Per assicurare la coerenza tra politiche e legislazione, come previsto dall'art. 7 del TFUE, è necessario riflettere gli obblighi contenuti nella direttiva sulla strategia per l'ambiente marino nel piano di ricostituzione per il tonno rosso.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 1 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile **con una probabilità superiore al 60%**.

#### *Emendamento*

3. L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile **entro il 2020**.

Or. en

#### *Motivazione*

*Oltre alla raccomandazione ICCAT, l'UE è vincolata anche dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che obbliga gli Stati membri a raggiungere un "buono stato ecologico delle acque marine" entro il 2020. "Buono stato ecologico" equivale a garantire che gli stock ittici sfruttati commercialmente restino entro limiti biologicamente sicuri. Per assicurare la coerenza tra politiche e legislazione, come previsto dall'art. 7 del TFUE, è necessario riflettere gli obblighi contenuti nella direttiva sulla strategia per l'ambiente marino nel piano di ricostituzione per il tonno rosso.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'allevamento trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al

#### *Emendamento*

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'allevamento trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al

segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT [06-07] sull'allevamento del tonno rosso.

segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT [06-07] sull'allevamento del tonno rosso. ***Quando gli impianti di allevamento autorizzati ad operare ai fini dell'allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convenzione (in appresso FFB) si trovano all'esterno delle acque sotto la giurisdizione di PCC, il presente paragrafo si applica, per analogia, alle PCC in cui si trovano le persone fisiche o giuridiche responsabili degli FFB.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Il riferimento agli allevamenti situati all'esterno della giurisdizione di una PCC è inserito nella raccomandazione dell'ICCAT, ma è stato escluso dalla proposta della Commissione. Sarebbe opportuno inserirlo al fine di individuare la PCC competente.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 10**

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall'operatore dell'allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per ***i quantitativi*** in eccesso.

#### *Emendamento*

Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall'operatore dell'allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per ***il numero e/o il peso*** in eccesso.

Or. en

### *Motivazione*

*I riferimenti specifici al numero e al peso sono stati utilizzati nello stesso paragrafo e non devono essere modificati. Questa è anche la formulazione utilizzata nella raccomandazione dell'ICCAT. Il termine "quantitativi" è meno preciso.*